



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 04/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 27 novembre 2014, n. 171

Richiesta verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 del Comune di Lucera (FG), in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n.1 CRAP da ubicare alla Contrada Bastia, inoltrata dalla Società ECOSERVICE S.r.l.. Parere negativo.

Richiesta verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 del Comune di Celenza Valfortore (FG), in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP da ubicare in Via Attilio Lombardi s.n., inoltrata dal Consorzio Utilità Sociale di Campobasso. Parere favorevole.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AD INTERINI**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente a oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 1 la "CRAP", struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (...)"

L'art. 7, comma 2 della medesima legge prevede che "Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale."

Il R.R. n. 3 del 2/3/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedano alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006".

Con nota prot. n. 4866 del 29/1/2013 il Comune di Lucera ha richiesto al Servizio APS il parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. per una CRAP con dotazione di n. 14 posti letto, da ubicare alla Contrada Bastia, sui terreni riportati al NCT del Comune di Lucera al foglio 106 Part. 26, 32 e 268, a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dal Legale Rappresentante della Società ECOSERVICE S.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 4249 del 24/1/2013.

Il Comune di Lucera ha inoltre specificato che: "Considerato che l'intervento di che trattasi ricade in area tipizzata dal P.R.G. vigente di questo Comune come zona agricola con vincoli di fascia di rispetto del nostro stradale della provinciale Lucera-Troia, questa Amministrazione si riserva, all'esito favorevole della Vostra verifica, di attivare le procedure di competenza Comunale finalizzate alla ritipizzazione

dell'area, utilizzando le norme che ne regalano la fattispecie.”.

Con nota prot. n. 861 CAT n. 1 del 5/3/2013, il Comune di Celenza Valfortore (FG) ha richiesto al Servizio APS il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 CRAP denominata “Il Rifugio” con dotazione di n. 14 posti letto, da ubicare alla Via Attilio Lombardi s.n., a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione del Legale Rappresentante del Consorzio Utilità Sociale di Campobasso, acquisita al protocollo comunale al n.860 CAT n. 10 del 5/3/2013.

Considerato che nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Regionale di Valutazione sulle attività di Riabilitazione Psichiatrica di cui alla D.D. n. 283 del 31/08/2012, emergeva la necessità - a causa di un forte disallineamento tra la domanda di prestazioni di riabilitazione psichiatrica e le strutture teoricamente attivabili in base agli indicatori numerici di cui al R.R. n. 3/2006 - di ridefinire i parametri previsti dal R.R. 3/06 per ciascuna tipologia di struttura riabilitativa, tenendo conto del fabbisogno reale stimato dai DSM, il Servizio APS, con note prott. nn. A00-081/2110/APS1 e A00-081/2111/ APS1 del 27/5/2013, ha sospeso i procedimenti connessi alle sopra citate richieste di verifica di compatibilità, trasmesse rispettivamente dal Comune di Lucera (FG) in relazione all'istanza inoltrata dalla Società ECOSERVICE S.r.l., e dal Comune di Celenza Valfortore in relazione all'istanza inoltrata dal Consorzio Utilità Sociale di Campobasso per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP con dotazione di n. 14 posti letto.

Successivamente la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa (07/11/2013) si applichino i seguenti principi e criteri:

“1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativo istanza, anche se unica;

4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferita duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/a indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture dello stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che

precede temporalmente le oltre.”.

Con nota prot. n. A00-081/316/APS1 del 29/1/2014 il Servizio APS, preso atto che i lavori del Gruppo di lavoro incaricato di ridefinire i parametri previsti dal R.R. n. 3/2006 non erano ancora conclusi, né si era in grado di prevedere i tempi di conclusione di detta ridefinizione, ha riavviato i procedimenti sospesi relativi alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse:

- dal Comune di Lucera, in relazione all'istanza inoltrata dalla Società ECOSERVICE S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP;
- dal Comune di Celenza Valfortore in relazione all'istanza inoltrata dal Consorzio Utilità Sociale per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP.

Pertanto, atteso che:

- il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per la tipologia di struttura CRAP, sulla base della popolazione della ASL FG, è di n. 192 posti letto (3 p.l. ogni 10.000 abitanti);
- risultavano operanti n. 10 CRAP private, di cui n. 7 accreditate, per un numero complessivo di 144 posti letto;
- risultava un fabbisogno residuo di n. 48 posti letto, pari a n. 3 CRAP;
- il D.G. della ASL FG aveva previsto nella Deliberazione n. 1758 dell'8/10/2010 l'istituzione di una nuova CRAP nell'ambito del CSM di Lucera;

il Servizio APS, con la nota prot. n. A00-081/316/AP51 del 29/1/2014 innanzi citata, “attesa il residuo fabbisogno di n. 3 CRAP sul territorio della ASL FG”, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92, dell'art. 7, comma 2, della L.R. 8/2004 e della D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013, ha invitato il Direttore Generale della ASL FG ad esprimere in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni di Lucera e Celenza Val Fortore, “un parere motivato secondo i principi ed i criteri di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione all'allocazione delle CRAP già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativo psichiatrico, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa ASL.”.

Con nota prot. n. U.0028176 del 31/3/2014, il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL FG hanno comunicato, nelle premesse, che “Più volte è stato segnalato agli organi regionali un bisogno ulteriore nella provincia di Foggia di strutture leggere, in modo particolare di Comunità Alloggio e Gruppi Appartamento” (...). Con la deliberazione del D.G. n. 1758 dell'8/10/2010 la ASL FG ha inteso (...) dotare il territorio di strutture di riabilitazione psichiatrica in maniera quanto più omogenea possibile, (.4. Infatti nel fabbisogno espresso dalla ASL FG il numero di CRAP previste è stato inferiore a quello riveniente dagli standard regionali, presumendo che tali strutture h24 residui potessero in futuro essere convertite in strutture h12, Centri Diurni o Gruppi Appartamento. (...). Ribadito quindi che il bisogno reale di strutture riabilitative “leggere” è superiore agli standard regionali in quasi tutti i distretti sanitari della ASL FG si esprime parere favorevole, come da fabbisogno espresso con deliberazione del D.G. n. 1758 dell'8/10/2010, alla realizzazione di n. 1 CRAP nel territorio del distretto di Lucera. Tale previsione si riferisce al fabbisogno aziendale e non già all'attivazione di una struttura gestita direttamente dal DSM. Nella ASL FG tale distretto è l'unico a non ospitare una CRAP.

Il Dipartimento di Salute Mentale ha espresso il parere che stante i bisogni di residenzialità dei pazienti in corico sarebbe opportuna attivare una sola CRAP, situata appunto nel territorio di Lucera, onde evitare di aumentare il numero di strutture “pesanti”, tenendo presente quanto già espresso nelle premesse (...).”.

Posto quanto sopra, e considerato che ai sensi dell'art. 5 del R.R. n. 7/2002 le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne devono essere allocate nell'abitato cittadino in modo da agevolare i processi di socializzazione, questo Servizio, con nota prot. n. A00-081/1663/APS1 del 2/5/2014, ha chiesto al Sindaco del Comune di Lucera “di chiarire se la predetta struttura per la quale è stato richiesto l'autorizzazione alla realizzazione da parte dello Società ECOSERVICE s.r.l., sia o meno previsto l'ubicazione nell'abitato cittadino.”.

La precitata richiesta di chiarimenti del Servizio APS è stata riscontrata dal Dirigente del V Settore del Comune di Lucera con nota prot. n. 23783 del 22/5/2014, di seguito riportata per estratto:

(...)

- Dato atto che, con deliberazione consiliare n. 25 del 15/05/2014, il Comune di Lucera ha adottato il nuovo PUG (Piano Urbanistico generale) che comporta una ritipizzazione di quelle aree agricole ricomprese tra le zone di espansione residenziale del vigente PRG ed il tratto dello strado statole 17, che olio stata attuale coincide con la perimetrazione del centro urbano del Comune di Lucera. Tale ritipizzazione comporterà l'espansione delle attuali zone residenziali e commerciali del Comune di Lucera fino olio precitato arteria viario con il conseguente ed inevitabile ampliamento degli insediamenti residenziali. Questo implica che: sia lo strutturo che sarà adibita o Comunità Riabilitativo Assistenziale Psichiatrico, con le ulteriori opere annesse; sia le attività (...) sono ben collegate all'abitata soprattutto in relazione alla esistenze di una viabilità principale (..) che disimpegna can estremo facilità e rapidità l'accesso allo realizzando CRAP dal centro cittadino e viceversa, così come si può ben evincere dall'elaborato planimetrico allegato.

- L'area in questione è già interessata da una serie di insediamenti produttivi

- (...)

- I richiedenti, in una con lo proposta progettuale, hanno manifestato la disponibilità di prevedere un servizio navetta per gli ospiti, versa gli ospedali, i servizi sociali, stazioni ferroviarie e di autobus.

- La zona è attualmente servita da un servizio di trasporta pubblico con un certo numero di corse giornaliere.

(...)

Per quanto innanzi descritta si ritiene poter affermare che, la strutturo denominata "Comunità Riabilitativo Assistenziale Psichiatrica" di cui la Società Ecoservice ha chiesta l'autorizzazione alla realizzazione, è stata collocata in un ambito che, in relazione alla viabilità di collegamento ed alle future previsioni di espansione del contesto urbana previste nel PUG già oggetto di adozione da parte dell'Amministrazione, risulta facilmente accessibile, anche da coloro che provengono dai centri vicini. Si allego stralcia planimetrica del P.U.G. con l'ubicazione dello struttura di progetto.".

Successivamente, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per io semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato in GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014, all'art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria), comma 2, ha disposto successivamente l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. e i.

Il comma 3 dell'art 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992, prevedeva che per "la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni (...), la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessiva e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.".

Pertanto il Servizio APS, con nota circolare prot. n. A00_081/2341/APS1 del 27/06/2014, ha comunicato al Presidente ANCI PUGLIA ed ai DD.GG. delle AA.SS.LL. che "alla luce del nuova assetto normativo, nei casi previsti dall'articolo 5, camma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004, i soggetti pubblici e privati interessati dovranno inoltrare l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura al Comune competente per territorio, il quale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, potrà rilasciare l'autorizzazione allo realizzazione senza dover più richiedere alla Regione lo preventiva verifica di compatibilità con il fabbisogno.".

Con riferimento alla su citata abrogazione dell'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. 502/1992 prevista dall'art. 27, co. 2 del D.L. n. 90/2014, ed alla citata circolare regionale, il Sindaco del Comune di Celenza Valfortore ha trasmesso al C.U.S. di Campobasso, al DSM della ASL FG e, con Racc. A/R

dell'11/07/2014, al Servizio APS, l'autorizzazione alla realizzazione, prot. n. 2334 del 10/07/2014, per una "struttura destinata all'erogazione di prestazioni in regime residenziale non ospedaliera "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica", denominato il Rifugio, ubicata nel Comune di Celenza Val Portare alla Via Attilia lombardi s.n. per n. 14 pasti letta.".

Successivamente, la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del succitato decreto n. 90/2014 (GU n. 190 del 18-8-2014. Suppl. Ordinario n. 70) ha previsto la soppressione del comma 2 dell'art. 27, che, a sua volta, prevedeva l'abrogazione dei comma 3 dell'articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Tale soppressione comporta, conseguentemente, la riviviscenza dei comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e quindi la reintroduzione della verifica di compatibilità, quale presupposto legale ai fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7, L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Pertanto, in riferimento alle autorizzazioni comunali alla realizzazione rilasciate senza previa verifica regionale di compatibilità anteriormente alla data di pubblicazione della Legge di conversione n. 114/2014 dei D. L. n. 90/2014 (18/8/2014), nella vigenza del soppresso comma 2 dell'art. 27, il Servizio APS, con nota circolare prot. n. A00-081/3197/APS1 del 23/9/2014, ha comunicato al Presidente ANCI PUGLIA, oltre che ai DD.GG. delle AA.SS.LL., che:

- "ai sensi dell'art. 77, comma 2, Cost. 1 decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. 1.e Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti";

- la soppressione, ossia la mancata conversione, della disposizione di cui al comma 2 succitato, determino l'inefficacia della medesimo sin dalla sua origine (ex tunc), come se non fosse mai esistito;

- la legge di conversione di cui si tratta non prevede alcuna norma volta a regolare gli effetti dei rapporti giuridici autorizzativi sorti sullo base della norma non convertita (soppressa);

- secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato "La mancata conversione del d.l. con la conseguente perdita di efficacia ex tunc, infatti, determina un'illegittimità sopravvenuta dell'atto amministrativo emanato durante il suo temporanea vigore, che se non lo fa automaticamente venir meno (Cons. St., Sez. V, 19 maggio 1998, n. 633), non potendo la stesso essere considerato come un atto nullo, legittima senz'altro l'amministrazione ad adottare un provvedimento di outotutela per rimuovere gli effetti del provvedimento qualora la stessa, pur conforme alla normativa dettata dal suddetto di., risulti difforme dallo normativa successivamente rilevante (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 luglio 2001, n. 3594)" (v. Cons. Stato, Sez. V - sentenza 20 febbraio 2014 n. 791);

- sopravvenuta dell'autorizzazione alla realizzazione non preclude o quest'ultima di esplicitare lo propria efficacia sino all'eventuale esercizio dell'autotutela (annullamento d'ufficio) da parte del Comune che l'abbia rilasciata senza la previa verifico di compatibilità;

- l'eventuale annullamento d'ufficio dell'autorizzazione olla realizzazione dovrà, naturalmente, avvenire sulla base di un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda e di un prevalente interesse pubblico, anche rispetto all'eventuale (legittimo) affidamento ingenerato nel destinatario della medesima autorizzazione;

- oltre che oggetto di eventuale annullamento d'ufficio, la sopravvenuta illegittimità dell'autorizzazione può essere suscettibile di sanatoria amministrativa, da effettuarsi mediante richiesta ed acquisizione ex post della verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004, da eseguirsi avendo come parametro di riferimento requisiti e fabbisogno regionali stabiliti dolo disciplina regionale vigente.

Al fine di scongiurare l'eventualità che successive determinazioni di questo Servizio - conseguenziali alle autorizzazioni alla realizzazione comunali rilasciate senza la previa verifica regionale di compatibilità, anteriormente al 18/08/2014 e nella vigenza del soppresso comma 2 citato - siano travolti da un successivo annullamento d'ufficio a che la richiesta ex posi in sanatorio di verifica di compatibilità possa interferire con le suddette determinazioni nel frattempo prese, can inutile dispendio di energie e di tempo, i Comuni che avessero rilasciato autorizzazioni alla realizzazione senza verifica di compatibilità nel suddetto lasso di tempo sona invitati a natiziare questa Servizio entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sugli intendimenti raggiunti in merito alle medesime autorizzazioni.".

Pertanto, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/3291 dell'1/10/2014, ha chiesto al Sindaco del Comune di Celenza Valfortore di comunicare le proprie determinazioni in ordine all'autorizzazione alla realizzazione prot. n. 2334 del 10/07/2014.

In riscontro alla citata nota prot. n. A00-081/3291 dell'01/10/2014, il Sindaco del predetto Comune, con nota prot. n. 3743 del 28/10/2014, ha comunicato quanto segue: "Al riguardo, si comunica che questo Comune non ha assunta alcuna determinazione. Tenuta conto però che l'autorizzazione alla realizzazione rilasciata al CUS è suscettibile di sanatorio amministrativo con la richiesta ex post della verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., con la presente questo Comune conferma la richiesta di compatibilità inoltrata il 5/03/2013 e chiede a codesto Servizio di adottare le determinazioni di competenza. (...)".

Per tutto quanto sopra esposto, e considerato che:

- con la nota prot. n. U.0028176 del 31/03/2014 innanzi citata, il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL FG hanno ivi motivato l'opportunità, dal punto di vista assistenziale, della realizzazione di una sola CRAP, da ubicarsi nel Distretto Socio Sanitario di Lucera (D55 FG 58);

- la succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 ha stabilito, al punto 4), che "la rispondenza al duplice parametro (del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, n.d.r.) sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/a indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità";

- come indicato al punto 5) della medesima DGR 2037/2013, solo "in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, potrà soccorrere, in assenza della prefissazione di parametri di scelto ed in via meramente residuale, quella della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre";

- la richiesta del Comune di Lucera, in relazione all'istanza inoltrata dalla Società ECOSERVICE S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP, e del Comune di Celenza Val Fortore in relazione all'istanza inoltrata dal Consorzio Utilità Sociale per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP, corrispondono entrambe al predetto duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale;

- il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede, all'art. 5, che le "Le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne devono essere allocate nell'abitato cittadino in modo da agevolare i processi di socializzazione e collegate in rete con le altre strutture del Dipartimento di salute mentale della A.S.L.";

- il concetto di "abitato cittadina" è certamente sovrapponibile a quello di "centra abitato", la cui delimitazione è stata individuata dall'art. 3, comma 1 punto 8 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 - Codice della Strada, come "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallata da strade, piazze, giardini a simili, costituita da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblica con accesso veicolari o pedonali sulla strada.";

- con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6709 del 29/12/1997 - "Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada", è altresì ribadito, al punto 1), che "La delimitazione del centro abitato deve essere fatta in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque

subordinato alla caratteristica principale di «raggruppamento continuo» ed è chiarito che «Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possano essere intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc. (...);

- in relazione all'istanza di verifica di compatibilità inoltrata dal Comune di Celenza Valfortore, la sede prevista per la CRAP risulta ubicata nella zona urbana del predetto Comune, in zona tipizzata dal vigente P.R.G. come "B", a ridosso del Centro Storico;

- circa l'istanza di verifica di compatibilità inoltrata dal Comune di Lucera, e l'adozione del nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale) da parte dello stesso Comune, si rileva, dallo stralcio planimetrica del P.U.G. con l'ubicazione della struttura di progetto, trasmesso dal Comune di Lucera, che la predetta CRAP insisterebbe nell'ambito del CRM.br Contesto rurale multifunzionale della bonifica e della riforma agraria (ATE "D"), e che a pag. 143 della Relazione Generale allegata al PUG è specificato che:

"I CRM.br sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola e non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario. In questi contesti, il PUG mira all'incentivazione dell'attività agricola esistente (...) In queste Aree, è consentita la valorizzazione delle funzioni "di servizio" ambientale e paesaggistico delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli ecosistemi. Sono comunque consentiti modesti incrementi volumetrici sugli edifici esistenti per il mantenimento del presidio umano nelle sue diverse forme e funzioni.";

- la struttura ricadrebbe quindi in Area di "Contesto Rurale", che certamente non può ascrivere al concetto di "abitato cittadino", per cui, con riferimento all'integrazione del duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, prevista dal riportato punto 4) della DGR 2037/2013, solo la sede prevista per l'ubicazione della CRAP nel Comune di Celenza Valfortore soddisfa il requisito di cui all'art. 5 del R.R. n. 7/2002, relativo all'ubicazione della sede individuata "nell'abitato cittadino";

per tutto quanto innanzi esposto, atteso che il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL FG, come sopra riportato, hanno motivato l'opportunità, dal punto di vista assistenziale, della realizzazione di una sola CRAP, da ubicarsi nel Distretto Socio Sanitario di Lucera, si propone:

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere negativo al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lucera, in relazione all'autorizzazione alla realizzazione inoltrata dalla Società ECOSERVICE S.r.l. per n. 1 CRAP con dotazione di n. 14 posti letto da ubicare alla Contrada Bastia, sui terreni riportati al NCT del Comune di Lucera al foglio 106 Part. 26, 32 e 268;

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Celenza Valfortore, in relazione all'autorizzazione alla realizzazione inoltrata dal Consorzio Utilità Sociale di Campobasso per n. 1 CRAP con dotazione di n. 14 posti letto, denominata "Il Rifugio", da ubicare alla Via Attilio Lombardi sn, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3 della L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (comma 3, art. 20 della L.R. n. 8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

letta la proposta formulata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere negativo al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lucera, in relazione all'autorizzazione alla realizzazione inoltrata dalla Società ECOSERVICE S.r.l. per n. 1 CRAP con dotazione di n. 14 posti letto da ubicare alla Contrada Bastia, sui terreni riportati al NCT del Comune di Lucera al foglio 106 Part. 26, 32 e 268;

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Celenza Valfortore, in relazione all'autorizzazione alla realizzazione inoltrata dal Consorzio Utilità Sociale di Campobasso per n. 1 CRAP con dotazione di n. 14 posti letto, denominata "Il Rifugio", da ubicare alla Via Attilio Lombardi sn, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3 della L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (comma 3, art. 20 della LR. n. 8/2004).

- di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Lucera (FG);

- al Comune di Celenza Valfortore (FG);

- al Legale Rappresentante della Società ECOSERVICE S.r.l., Via Giovanni XXIII n. 30, Lucera;

- al Legale Rappresentante del Consorzio Utilità Sociale, Via Longano n. 20, Campobasso. - al Direttore Generale della ASL FG;

- al Direttore del DSM della ASL FG;

- al Dirigente del Servizio PATP - Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo Telematico del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e Accreditamento;
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- e) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio ad interim

Vincenzo Pomo
